

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3400} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

—

Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Presentato il 17 gennaio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 9 febbraio 1984, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, fu raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recepito poi nel decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

In quella circostanza, furono raggiunte intese con le organizzazioni sindacali del settore, anche con riguardo a materie che, ai sensi dell'articolo 2 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, non possono formare oggetto di contrattazione, ma sono disciplinabili solo per legge.

In aderenza a tali intese, ed in ottemperanza agli impegni assunti, si è pertanto predisposto l'accluso disegno di legge che di seguito, in succinta analisi, si illustra.

Con l'articolo 1 viene ridotta da due ad un anno, l'anzianità richiesta al personale della II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, per conseguire l'avanzamento alla qualifica funzionale terza, nel profilo di agente di produzione.

Infatti l'utilizzo del personale ex-operaio nei cicli produttivi degli opifici e stabilimenti del Monopolio — fatta eccezione per gli specializzati (meccanici, elettricisti, ecc.) — richiede una professionalità qualificata, acquisibile solo attraverso l'applicazione di servizio alle varie fasi dei processi produttivi e non attraverso selezioni di mestiere all'ingresso, in quanto tali professionalità sono inesistenti fuori dell'Amministrazione.

Devesi, peraltro, considerare che nella realtà operativa della maggior parte delle manifatture, l'applicazione di « agenti »

giovani, di nuova assunzione, alle anzidette fasi di lavorazione avviene subito, per cui, dopo un breve periodo di apprendimento sul lavoro, le prestazioni di servizio di detto personale sono sicuramente proprie di III qualifica funzionale.

Il forte esodo di personale di questi ultimi anni ha determinato, peraltro, necessità assolute di applicazione ancora più immediata di tale personale nei processi produttivi.

Per quanto sopra, l'Amministrazione, tenuto conto della reale situazione di utilizzazione del personale ex-operaio nel quadro dell'impiego delle nuove tecnologie, si è determinata ad assentire alla riduzione, da due ad un anno di servizio, dell'anzianità occorrente per transitare, a ruolo aperto, dalla II (agente) alla III (agente di produzione) qualifica funzionale.

La decorrenza agli effetti giuridici ed economici è stabilita dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 disciplina l'avanzamento dell'ex personale ausiliario di vigilanza e di anticamera inquadrato nella III qualifica funzionale, alla qualifica funzionale superiore, profilo professionale di agente verificatore, stabilendo non solo le anzianità minime richieste (5 anni nel profilo professionale di agente di collaborazione o di commesso capo) ma anche che la progressione di carriera è subordinata al superamento di apposito corso di qualificazione con esame finale nell'ambito delle disponibilità di organico.

L'articolo 3 ha finalità perequativa in quanto è volto ad eliminare la disparità di collocazione giuridica ed economica di un esiguo numero di dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli che, assunti o pervenuti alla terza qualifica funzionale

successivamente all'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 mediante concorso con prova di dattilografia, non hanno potuto accedere alla quarta qualifica funzionale, profilo di assistente, a differenza di tutti gli altri dipendenti dello Stato in analoga posizione.

Data la natura equitativa del provvedimento, la decorrenza dello stesso non può che farsi coincidere con la data del contratto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 1984 e cioè 1° gennaio 1983.

L'articolo 4 stabilisce, al fine di consentire un minimo di *turn over* del personale della IV qualifica funzionale, il criterio di riassorbimento del soprannumero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, limitandolo al 70 per cento delle vacanze.

L'articolo 5 è inteso a chiarire che il trattamento economico, previsto dall'articolo 115 della legge n. 312 del 1980 a favore del personale che abbia esercitato funzioni di qualifica funzionale superiore, spetta per l'intero periodo nel quale il dipendente ha svolto tali funzioni, ma in ogni caso compete da data non anteriore a quella dell'entrata in vigore della predetta legge.

L'articolo 6 concerne l'elevazione da uno a due anni del termine di validità delle graduatorie dei concorsi di reclutamento di personale, ai fini della eventuale assunzione, nei limiti delle disponibilità di organico, dei candidati risultati idonei, e ciò per una esigenza di economia tecnica nelle procedure di assunzione.

L'articolo 7 è volto a dirimere ogni dubbio interpretativo circa l'applicabilità, a talune categorie di personale, che altrimenti subirebbero sperequazione di trattamento, dell'articolo 116, primo e secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'articolo 8 stabilisce che le competenze fisse del personale dell'Amministrazione sono corrisposte alle medesime date previste per il personale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro.

L'articolo 9 è volto ad assicurare l'applicabilità dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (liquidazione in via provvisoria dei trattamenti economici) per quanto attiene sia ai benefici derivanti dal disegno di legge in esame, sia a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

L'articolo 10 è diretto a superare dubbi interpretativi sorti in ordine al funzionamento della Commissione nazionale paritetica prevista dall'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con la disposizione si stabilisce che le decisioni della Commissione stessa sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

L'articolo 11 riguarda l'inquadramento in ruolo del personale ex-operaio, già assunto annualmente per lavori di carattere stagionale nei settori della trasformazione del tabacco greggio (agenzie coltivazioni) e delle saline.

Invero, trattasi di personale che da moltissimi anni viene utilizzato dall'Amministrazione in rapporto precario a termine, anche in più turni e che, ridottosi di numero per il raggiungimento dei limiti di età della maggior parte di esso, consente l'immissione nei ruoli senza alcun ampliamento di organico, con vantaggio dell'Amministrazione, di poter fruire di personale già molto esperto delle lavorazioni.

Per alcuni stabilimenti (siti in provincia di Lecce) è previsto un graduale assorbimento — in tre anni — per esigenze tecnico-organizzative.

L'articolo 12 concerne l'onere della spesa e i mezzi della relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.

Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato l'anzianità di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.

ART. 2.

I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, che maturino almeno cinque anni di anzianità in uno dei profili anzidetti o nelle corrispondenti qualifiche dei precedenti ordinamenti e almeno quindici anni di servizio nell'Amministrazione, sono inquadrati nella IV qualifica funzionale profilo di agente verificatore, previo corso di qualificazione con esame finale, nell'ambito delle disponibilità di organico.

ART. 3.

I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, assunti o pervenuti al profilo anzidetto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante concorsi, pubblici o interni, nel cui programma

d'esame era prevista la prova di dattilografia, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di assistente, a decorrere dalla data della nomina e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

ART. 4.

Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato - IV qualifica funzionale -, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.

ART. 5.

Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, è riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.

ART. 6.

L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pub-

blicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

ART. 7.

Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano il primo ed il secondo comma dell'articolo 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 8.

Il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce ed il giorno 17 dicembre quello dello stipendio relativo allo stesso mese nonché della tredicesima mensilità, in conformità a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro.

Qualora il giorno 25 del mese ed il giorno 17 del mese di dicembre siano festivi o non lavorativi l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

ART. 9.

Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 10.

All'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti ».

ART. 11.

Il personale stagionale assunto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, nell'anno di entrata in vigore della presente legge nonché nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione del tabacco in foglia o per i lavori delle saline, è inquadrato, con le modalità e nei limiti stabiliti dai commi successivi nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'età, dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni su indicati, nonché prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidità (I.O.).

L'inquadramento è attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzionale e profilo professionale che competono in relazione all'attività lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

a) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale) posti n. 7;

b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpanè) posti n. 4;

c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo) posti n. 3;

d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzie di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano). Magazzini di Galatina e Maglie posti n. 236;

e) salina di Margherita di Savoia posti n. 8;

f) salina di Cagliari (reparto Carloforte) posti n. 1.

Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno, aumentati in ciascuno degli anni sopra considerati dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.

In ciascuno degli anni interessati, nella predetta sede di Lecce, i posti non attribuiti per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può più procedere ad assunzioni di mano d'opera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della richiamata legge n. 265 del 1955.

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.820 milioni di lire per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.